



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Presidente

Ordinanza n.    del

Prot. n.

-----

- Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare, gli articoli 32 e 118;
- Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto il Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234 col quale sono conferite alla Regione Sardegna le funzioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto in particolare l'articolo 117 del predetto Decreto Legislativo n. 112 del 1998 secondo cui: 1) in caso di emergenze sanitarie o di Igiene Pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 2) In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti di cui al primo comma;
- Visto l'articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in particolare, l'articolo 32;
- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265;

- Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza, e degli assessorati regionali;
- Visto l'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;
- Ritenuto che la presente ordinanza, per quanto sopra rappresentato debba avere immediata efficacia

#### Il Presidente della Regione

- Considerato che è stata documentata la presenza nel siero di cittadini residenti nei comuni di Terralba, San Vero Milis, Assemini, Solarussa, Fordongianus, San Nicolò d'Arcidano di anticorpi che documentano il contatto con il Virus della Malattia dell'Ovest del Nilo (WNV);
- Riscontrato che sono stati segnalati alcuni casi di grave interessamento neurologico, con un decesso, connesso al virus WNV;
- Verificato che numerose specie di zanzare, comunemente presenti nel territorio regionale, sono vettrici del virus;
- Viste le numerose segnalazioni da parte di cittadini in merito alla massiccia presenza di zanzare, legata alla particolare condizione climatica dell'ultimo periodo;
- Ritenuto necessario avviare con urgenza, per contenere la massiccia infestazione e la conseguente diffusione e circolazione del virus, una campagna di bonifica dei siti di moltiplicazione finalizzata all'eliminazione degli insetti infestanti sulle aree, gli edifici e i beni di proprietà pubblica, a cura delle Amministrazioni Comunali con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio; e sulle aree, gli edifici e i beni di proprietà privata, a cura dei privati cittadini;
- Considerato che le specie di zanzare più comunemente presenti hanno scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;
- Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle,

depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

- Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione nei territori dei comuni di residenza dei soggetti positivi al virus WN, esposti alla possibilità di propagazione del virus attraverso le zanzare, poiché possono determinarsi ulteriori problemi di igiene e sanità pubblica.

Per quanto sopra

### **ORDINA**

- ai cittadini dei comuni elencati in premessa,

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi o altro, settimanalmente;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, piscine, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
- di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.

- Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati,

compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, questi devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi.

- Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- Disporre a piramide gli pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- Eliminare gli pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, degli pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai, dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalla attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione (tra Maggio e Ottobre) si riscontrino all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

- Ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni di residenza dei soggetti infettati dal virus di porre in essere sulle aree e gli edifici di proprietà pubblica le medesime azioni, per quanto applicabili, previste per le aree, gli edifici ed i beni di proprietà privata.

- Ai Presidenti delle Province interessate tutte le misure di porre in essere una campagna straordinaria nei siti di moltiplicazione degli insetti vettori.

Le responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

La Polizia Locale è incaricata dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Corpo forestale è impegnato, nelle zone interessate, al monitoraggio nonché al prelievo e raccolta di eventuali uccelli morti da consegnare, adottando tutte le precauzioni in relazione al rischio biologico, all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna in quanto potenziali ospiti intermedi, mantenendo costante contatto col predetto Istituto.

Alle spese si farà fronte, ove necessario, con le disponibilità recate dall'UPB del bilancio regionale relativa alle spese obbligatorie ed impreviste.

La presente ordinanza sarà immediatamente efficace altresì in ogni altro comune della Sardegna in cui si dovesse verificare la presenza di un soggetto residente positivo al virus.

Copia della presente ordinanza sarà inviata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Aziende Sanitarie competenti per territorio.

Cagliari, il 09 ottobre 2011

Il Presidente